



COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Piazza Leonardo da Vinci, 29 – Tel. 0571 9331 – Fax 0571 56388
pec: comune.vinci@postacert.toscana.it - <http://www.comune.vinci.fi.it>
C.F. 82003210489 – P.I. 01916730482

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del C.C. n° 9 del 28 Febbraio 2011
dichiarata immediatamente eseguibile.

Modificato con deliberazione del C.C. n° 76 del 21 Ottobre 2016
dichiarata immediatamente eseguibile.

Modificato con deliberazione del C.C. n° 19 del 27 Febbraio 2017
dichiarata immediatamente eseguibile.

In vigore dal 28/02/2011

TITOLO I

NORME GENERALI - DEFINIZIONI - SERVIZI

Art. 1 - Oggetto, definizioni, normativa, principi generali

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, rivolte a disciplinare in ambito comunale i servizi relativi alla polizia mortuaria e cimiteriale, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme e ai cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Le finalità di cui sopra vengono perseguite in osservanza delle disposizioni di legge vigenti al momento dell'approvazione del presente Regolamento:
 - * Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - * D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e successive modificazioni;
 - * Circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n.10 del 31.7.1998;
 - * D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997 n. 127" e successive modificazioni;
 - * Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - * L.R. Toscana n. 29 del 31 maggio 2004 "Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti";
 - * L.R. Toscana n. 18 del 4 aprile 2007 "Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri";
 - * D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari";
 - * D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale

*ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia.
3. Le definizioni afferenti la materia e contenute nel presente regolamento sono sotto elencate con il seguente significato:
 - salma: il corpo umano privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
 - cadavere: la salma dopo che è stato eseguito l'accertamento di morte;
 - feretro: il contenitore dove viene riposto il cadavere, diverso in base al tipo di sepoltura o di pratica funebre;
 - inumazione: la sepoltura del cadavere a terra;
 - tumulazione: la sepoltura del cadavere in un loculo o in una tomba;
 - cremazione: la riduzione del cadavere in polveri e ceneri attraverso il fuoco;
 - traslazione: il trasferimento di un feretro in un nuovo loculo, anche in altro cimitero;
 - esumazione: l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
 - estumulazione: l'operazione di recupero dei resti ossei o mortali da loculo o tomba;
 - ossario: manufatto destinato ad accogliere cassette con i resti da esumazioni e estumulazioni, e urne onerarie;
 - ossario comune: luogo cimiteriale dove accogliere, tutti insieme, i resti ossei da esumazioni ed estumulazioni, per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto altra destinazione;
 - urna cineraria: manufatto destinato ad accogliere i resti provenienti da una cremazione;
 - cinerario comune: luogo cimiteriale destinato a raccogliere, tutti insieme, i resti provenienti da cremazioni, nei casi previsti;
 - sepolcro privato di famiglia: luogo cimiteriale destinato alla sepoltura e alla raccolta ceneri, in area concessa a privati, con eventuale possibilità di costruire edifici o cappelle.
4. Gli uffici comunali e i soggetti privati affidatari dei compiti inerenti il decesso e la sepoltura delle persone, sono chiamati a svolgerli in base ai criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio delle persone coinvolte da eventi luttuosi, tenendo nel massimo rispetto le convinzioni etiche e religiose da queste espresse.
5. Il Comune assicura la più ampia possibilità e agibilità a cerimonie e riti funebri, tutelando in tal modo i diritti inviolabili delle persone, il loro personale pensiero, le appartenenze sociali, la dignità sociale uguale per tutti.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati dal Comune di Vinci anche attraverso le forme di gestione individuate dagli articoli 112 e 113 del D.Lgs. n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, ferme restando le competenze attribuite dalla disposizioni di legge, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda U.S.L..

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune, eventualmente per il tramite del soggetto gestore, cura che all'interno delle aree cimiteriali siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
2. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica e la mancata osservanza di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere motivo di revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art. 4 - Servizi gratuiti e standard a prezzi stabiliti

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti e a pagamento, nonché la determinazione delle relative tariffe, è compito della Giunta Comunale.
2. Tra i servizi gratuiti devono essere compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri, presso depositi o obitori della Asl;
 - c) il recupero e il relativo trasporto ai luoghi di osservazione di salme di persone decedute sulla pubblica via e non identificate;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune e la dispersione delle ceneri in cinerario;
 - e) le esumazioni e le estumulazioni eseguite su disposizione dell'Autorità giudiziaria, o ancora eseguite anticipatamente per cause di forza maggiore non dipendente dalla volontà dei familiari del defunto;
 - f) la fornitura del feretro, il trasporto, le spese di sepoltura solo in caso di inumazione o cremazione, per le salme di persone i cui parenti prossimi non siano reperibili o non siano in grado di sostenere la spesa o richiedano tali servizi gratuiti, e non vi siano altre persone o enti/associazioni disponibili a farsene carico; le procedure per tali forniture e spese sono curate dai servizi sociali de Comune di Vinci.
3. La giunta comunale, mediante confronto con le imprese funebri che operano solitamente nel Comune di Vinci, definisce periodicamente il costo di un servizio funebre completo standard da praticare per i defunti i cui familiari lo richiedano, che comprenda tutte le parti necessarie per il servizio di assistenza, il feretro e il trasporto nell'ambito del territorio comunale, nonché la inumazione in un'area cimiteriale del Comune o la cremazione.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio comunale cui è attribuita la competenza in materia di Polizia Mortuaria, o presso la sede dell'eventuale affidatario della gestione del servizio cimiteriale, è disponibile per la consultazione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990, compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Presso uno degli stessi uffici come definito nella eventuale convenzione per l'affidamento del servizio e presso l'Ufficio relazioni con il pubblico sono consultabili i seguenti atti:
 - a) l'orario di apertura e chiusura delle aree cimiteriali;
 - b) l'elenco dei campi o parti di esse soggetti ad esumazione ordinaria nell'anno;
 - c) l'elenco degli edifici soggetti ad estumulazione nell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo o per le quali è in corso la procedura di decadenza o revoca della concessione;
 - e) la mappa delle aree cimiteriali con l'indicazione delle superfici occupate a vario titolo e i defunti che le occupano, nonché di quelle libere e disponibili;

- f) prospetto delle tariffe correnti delle concessioni cimiteriali;
 - g) elenco aggiornato dei posti o luoghi disponibili nei cimiteri comunali per inumazioni, tumulazioni e collocazione di ossari;
 - h) il presente regolamento;
 - i) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.
3. Gli atti e documenti di cui ai punti a), b), c), f), h), i) del precedente comma di questo articolo sono pubblicati sul sito internet comunale.
 4. Gli atti e documenti di cui ai punti a), b), c) del comma 2 di questo articolo, sono esposti e ben visibili all'ingresso di ogni area cimiteriale interessata, sotto forma di avviso pubblico.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE A SALME E CADAVERI DALLA MORTE ALLA SEPOLTURA

Art. 6 - Dichiarazione di morte, denuncia di morte, atto di morte

1. La dichiarazione di morte di coloro che sono deceduti nel comune di Vinci o di coloro dei quali non è noto il luogo di decesso, ma sono stati deposti nel territorio comunale, secondo le disposizioni del DPR 396/2000 art. 72 e seguenti, è presentata all'ufficiale dello stato civile di Vinci, da un congiunto o convivente, da altri o imprese funebri da loro delegati, non oltre le ventiquattro ore dal decesso, muniti di apposita scheda ISTAT redatta da un medico e contenente le informazioni sulla causa della morte.
2. Qualora dalla scheda di morte risulti o possa sorgere il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'ufficiale dello stato civile ne fa partecipe immediatamente il Sindaco, quale autorità di polizia locale, per la immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.
3. Chiunque rinvenga parti di cadavere o resti mortali umani deve informare immediatamente il Sindaco, il quale dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla Asl.
4. Sulla base dei dati della dichiarazione di morte, accompagnata dalla denuncia del medico, o dell'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge, l'ufficiale di stato civile redige l'atto di morte a norma dell' art.73 del DPR 396/2000.

Art. 7 - Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune si avvale di regola dei depositi di osservazione e degli obitori allestiti secondo le modalità stabilite negli articoli da 12 a 15 della Legge 285/1990 e messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria Locale n.11, nel territorio comunale di Empoli.
2. In caso di impossibilità di avvalersi dei locali di cui al comma precedente o per altri motivi di opportunità, le salme possono essere tenute in osservazione nelle apposite camere mortuarie disponibili presso le aree cimiteriali o in altre allestite a norma della citata legge.
3. Le salme e i cadaveri possono essere tenuti per il tempo necessario alla veglia funebre in altre strutture purché idonee per destinazione, possibilità di frequenza del pubblico, decoro e rispetto, e sempre previa autorizzazione del medico del servizio sanitario per le salme e dell'ufficiale di stato civile per i cadaveri.

Art. 8 - Trasporto delle salme

1. Per i decessi avvenuti in luogo pubblico o in abitazioni inadatte per l'osservazione, o per espressa richiesta dei familiari e dei conviventi, la salma può essere trasportata per il commiato o per la veglia funebre in luoghi di osservazione o in obitori come previsto dall'art.2 della legge regionale toscana n.18/2007, previa autorizzazione del medico del servizio sanitario intervenuto in occasione del decesso, che certifica che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.
2. Il trasporto deve avvenire con le regole previste dalla legge, avuto riguardo all'idoneità del contenitore della salma e al mezzo di trasporto.
3. La certificazione medica è unico titolo valido per il trasporto della salma purché il tragitto si svolga interamente sul territorio regionale toscano.

Art. 9 - Accertamento della morte

1. La visita del medico necroscopo, effettuata secondo tempi che consentano il rispetto degli articoli 8 e seguenti del DPR 285/1990, ha il compito di accertare la morte e di redigere apposito certificato; dopo l'accertamento del medico necroscopo la salma è definita cadavere.

Art. 10 - Autorizzazione sepoltura e cremazione

1. Non si può dar luogo ad inumazione, tumulazione o cremazione di cadaveri senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, rilasciata in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.
2. La stessa autorizzazione è necessaria per la sepoltura o la cremazione di resti mortali da esumazioni o estumulazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile autorizza la sepoltura o la cremazione trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi previsti dall'art. 8 della Legge 285/1990. L'autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione non sarà effettuata la domenica e nelle festività (1° e 6 Gennaio, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1° e 30 Novembre, 8, 25 Dicembre). Tale servizio sarà eseguito il giorno successivo alla domenica e alle suddette date anche se festivo.
4. Il permesso di seppellimento o di cremazione di cadaveri morti in dipendenza di reati o causa violenta, nonché per i resti umani o le ossa mortali rinvenuti, è rilasciato a seguito di nulla-osta dell'Autorità giudiziaria.
5. Il permesso di seppellimento o di cremazione per prodotti abortivi e feti, ancorché si presuma abbiano superato le 28 settimane di permanenza intrauterina, salvo che non siano stati dichiarati nati morti, è rilasciato dalla A.S.L.
6. In ogni caso si rimanda alle disposizioni specifiche del DPR 396/2000, del DPR 285/1990 e della Legge 130/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 - Disposizione sulla scelta del tipo di sepoltura o di rito funebre

1. La scelta tra inumazione, tumulazione o cremazione è effettuata tenendo nel massimo conto la volontà espressa in vita dal defunto, o rappresentata dai familiari e conviventi.
2. Per l'autorizzazione alla cremazione si rinvia al successivo Titolo V.

Art. 12 - Deposizione dei cadaveri nei feretri. Verifica e chiusura dei feretri

1. Nessun cadavere può essere sepolto o cremato, se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dello stesso.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti di tessuti naturali, o avvolto in lenzuola. In nessun caso si dovranno utilizzare materiali non biodegradabili.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato da Ministero della Sanità, il cadavere è deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante e, salvo diversa indicazione del medico, immediatamente chiuso.
5. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. competente detta le disposizioni necessarie al fine di evitare la contaminazione ambientale.
7. La chiusura del feretro è eseguita dal personale incaricato, che provvederà alla redazione di un'apposita "Attestazione di chiusura del Feretro" ai sensi della L.R.T. n. 18/2007 dalla quale risulti la sua esecuzione a regola d'arte con materiali e modalità idonee e previste dalla legge; con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
8. Tale attestazione in originale deve essere allegata ai "documenti" del defunto da consegnare agli addetti della gestione del cimitero di destinazione al momento dell'ingresso del cadavere.

Art. 13 - Caratteristiche dei feretri e dei contenitori dei resti mortali

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali impiegati sono diversi in rapporto a diversi tipi di sepoltura o pratica funebre - inumazione, tumulazione, cremazione - oltre che alla distanza da percorrere tra il luogo del decesso e quello di seppellimento; in reazione alle diverse tipologie, i feretri dovranno avere le caratteristiche previste dagli artt. 30, 31, 75 e 77 del D.P.R. n. 285/1990; i cadaveri destinati alla cremazione dovranno essere racchiusi unicamente in casse di legno, aventi le stesse caratteristiche previste per l'inumazione dall' art. 30 dello stesso DPR.
2. I contenitori per i resti mortali hanno caratteristiche diverse in rapporto alle diverse tipologie di trasporto come indicato dall'art.36 del D.P.R. n. 285/1990. E' necessario che il contenitore di resti mortali riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per l'identificazione. Per il trasporto dei resti mortali, ove sia stata rilevata la presenza di parti molli, è d'obbligo l' uso di feretro avente caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere.

Art. 14 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 15 - Disciplina del trasporto dei cadaveri

1. Il trasporto di cadavere è autorizzato dal funzionario comunale incaricato, contestualmente alla autorizzazione alla sepoltura o cremazione; l'autorizzazione identifica il responsabile e il mezzo di trasporto e contiene l'orario di partenza, il tragitto, le soste eventuali, fino al cimitero o il crematorio di destinazione; per tutta la disciplina si fa riferimento alle norme di cui al Titolo IV del D.P.R. 285/1990 e successive modifiche, nonché alle norme della L.R. n. 18/2007 e successive modifiche.
2. Il personale incaricato della ASL, che vigila e controlla secondo le norme stabilite, propone al sindaco le limitazioni e i provvedimenti necessari nel caso ravvisi l'esistenza di un rischio igienico e sanitario.
3. I trasporti dei feretri ai cimiteri comunali di Vinci possono essere effettuati in qualsiasi giorno con eccezione per il 25 dicembre, il 1° gennaio, il giorno di Pasqua, il 1° Maggio e il 15 agosto.
4. L'orario, il percorso e le modalità devono essere comunicate preventivamente al Sindaco, il quale, può modificarli in base ad esigenze legate alle regole di polizia mortuaria, alla concomitanza di altri funerali, a provvedimenti regolamentari ai sensi dell'art. 22 del DPR 285/1990, a limitazioni relative alla viabilità o all'ordine pubblico.
5. I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, che intervengono all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali; il feretro può sostare in Chiesa o nei luoghi di culto idonei per il tempo necessario allo svolgimento delle cerimonie religiose.
6. Ogni altra attività ritenuta idonea a manifestare solennità, risonanza o particolari ritualità, deve essere concordata con il Sindaco; il Sindaco stesso, a rappresentazione del cordoglio della città, ha facoltà di disporre con proprio provvedimento, l'esecuzione di servizi funebri con cerimoniale adeguato al caso.

Art. 16 - Trasporto di ossa umane, resti mortali e prodotti abortivi

1. Il trasporto di ossa umane e altri resti mortali assimilabili è soggetto alle stesse autorizzazioni necessarie per il trasporto di un cadavere, escluse le norme precauzionali igieniche stabilite per le morti dovute a malattie infettive-diffusive e il mezzo di trasporto non deve possedere le caratteristiche di cui al successivo art. 30.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili sono in ogni caso raccolti in una cassetta di zinco, recante il nome e il cognome del defunto o l'indicazione della data e del luogo di rinvenimento quando l'identificazione non fosse possibile.
3. Il trasporto dei feti e dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del DPR 285/1990, è disciplinato dall'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 17 - Caratteristiche dei carri funebri

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada sono internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
2. Detti carri sono posti in servizio solo dopo che sono stati riconosciuti idonei dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. La dichiarazione di idoneità del carro risulta da apposito registro, da conservarsi sullo stesso in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
4. Le rimesse dei carri funebri sono autorizzate ed in osservanza delle norme dei regolamenti vigenti, in locali la cui idoneità è accertata dall'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 18 - Attività e impresa funebre

1. Per attività funebre si intende il servizio finalizzato allo svolgimento delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative e organizzative pertinenti su delega, in quanto agenzia d'affari di cui all'art.115 del R.D. 773/1931;
 - b) fornitura di feretro e degli altri articoli funebri necessari;
 - c) operazioni inerenti la salma o il cadavere, quali composizione, vestizione, deposizione nel feretro, suggello;
 - d) trasporto della salma o cadavere e sue responsabilità;
 - e) ogni altra operazione e fornitura collegata a richiesta dei familiari.

2. L'attività funebre nel territorio comunale è svolta da imprese che dispongono di mezzi organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro quinto del Codice Civile o del titolo V parte prima del D. Lgs. 267/2000, in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento di attività di impresa, agenzia di affari e attività commerciale; dette imprese si adeguano al regolamento comunale, indipendentemente dalla loro sede di provenienza.
3. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio, l'amministrazione comunale mantiene il controllo e la vigilanza sul servizio, riservandosi, in caso di infrazione al presente regolamento, di applicare le sanzioni previste dallo stesso, fatte salve più gravi illegittimità e procedure penali.
4. La scelta dell'impresa per l'esecuzione dei servizi funebri è libera e assoluta prerogativa della famiglia interessata.

Art. 19 - Servizio standard a prezzo stabilito. Esposizione dei prezzi

1. Per il trasporto funebre con prestazioni standardizzate definite, effettuato sul territorio comunale dalle Imprese di Pompe Funebri, è stabilito un corrispettivo unitario determinato dall'Amministrazione Comunale, come previsto al comma 3 dell'articolo 4 del presente regolamento.
2. Le imprese che svolgono il servizio di trasporto funebre nel comune di Vinci, fatto salvo il servizio standard ai prezzi stabiliti di cui al precedente comma, praticano libere condizioni di mercato per tutti i servizi nel rispetto del presente Regolamento.
3. E' fatto obbligo alle Imprese con sede in Vinci di esporre in modo ampiamente visibile all'utenza il listino dei prezzi, ove sia presente il prezzo del funerale standard, nonché le condizioni e i prezzi praticati per i principali servizi a richiesta del cliente.

TITOLO III

CIMITERI

Art. 20 - Cimiteri nel Comune

1. Nel territorio comunale sono presenti 12 strutture cimiteriali:
 1. cimiteri principali:
 - 1.1.1. Spicchio-Sovigliana
 - 1.1.2. Vinci
 - 1.1.3. Vitolini
 2. cimiteri delle frazioni minori
 - 2.1. Streda
 - 2.2. Petroio
 - 2.3. S.Pantaleo
 - 2.4. S. Amato
 - 2.5. S.Ansano
 - 2.6. S.Lucia
 - 2.7. Faltognano
3. Cimiteri "praticamente dismessi" nei quali comunque si deve garantire un minimo di manutenzione:
 - 3.1. S. Donato
 - 3.2. Collegonzi
4. Inoltre, in base ad un accordo con il comune di Lamporecchio, disponiamo di un campo di inumazione nel cimitero di Orbignano, utilizzato per i defunti della nostra frazione di Tigliano.

Art. 21 - Disposizioni generali di Vigilanza

1. L'amministrazione e la manutenzione straordinaria del cimitero spettano rispettivamente ai Responsabili del Servizio Affari Generali e dei Lavori Pubblici del Comune, sulla base dei compiti, delle funzioni e delle responsabilità fissate dal Sindaco con provvedimenti di organizzazione.
2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli articoli 112 e 113 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Alle stesse organizzazioni di gestione e al loro personale specializzato sono riservate tutte le operazioni afferenti il cimitero e il trattamento di cadaveri, resti mortali e ceneri, nonché le funzioni di custodia, registrazione e archivio di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/90; le funzioni di custodia comprendono il ritiro e la conservazione delle autorizzazioni per la sepoltura.

4. Nelle aree cimiteriali comunali sono escluse le funzioni di crematorio e di cremazione, salvo diversa disposizione dei nuovi piani regolatori cimiteriali; per tali funzioni il Comune autorizza la cremazione in strutture allestite e organizzate fuori dal proprio territorio indicate dal defunto o dai suoi rappresentanti, purché in regola con le disposizioni di legge.

Art. 22 - Orario di apertura e ingresso del pubblico nelle aree cimiteriali

1. Il cimitero rimane aperto al pubblico secondo il seguente orario, modificabile dal Sindaco con apposita ordinanza: periodo ora solare 7-17, periodo ora legale 7-20.
2. Il responsabile del servizio, in reazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, può apportare temporanee modifiche agli orari stabiliti.
3. Il cartello con l'orario in vigore deve essere sempre apposto e ben visibile all'ingresso di ciascuna area cimiteriale.
4. Nel cimitero è vietato ogni atto di danneggiamento o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo. Non possono accedervi minori di 14 anni non accompagnati.
5. Sono ammessi senza particolari autorizzazioni i riti religiosi e collegati alle tradizioni funebri, sia ricorrenti che in occasione di funerali; nei casi ove fosse previsto o possibile un largo concorso di pubblico occorre dare avviso preventivamente e concordare le modalità con il Comune, attraverso il comando di Polizia Comunale.
6. E' ammesso l'accesso ai cani purché adeguatamente custoditi e nel rispetto delle norme igieniche.

Art. 23 - Servizio cimiteriale

1. Il personale addetto al servizio cimiteriale sotto la dipendenza del responsabile de servizio o del gestore scelto nelle forme indicate dalla legge, si attiene all'osservanza del presente regolamento e delle altre norme in materia.
2. Tra detto personale il necroforo svolge i seguenti compiti:
 - a) assicura il servizio di custodia;
 - b) vigila sull'ordine e il rispetto del regolamento e delle leggi, sorveglia le strutture;
 - c) ritira le autorizzazioni al seppellimento e i documenti di accompagnamento dei cadaveri e tiene aggiornato il registro di cui all'art.52 del DPR 285/1990;
 - d) assiste e vigila su tutte le operazioni che ineriscono seppellimenti e disseppellimenti dei cadaveri e delle urne cinerarie, trattamento dei resti, conservazione delle urne, dispersione delle ceneri nei siti cimiteriali, redigendo appositi verbali nella forma e nei modi previsti dalla normativa di riferimento;
 - e) esegue i lavori di piccola manutenzione, quali lo spianamento di viali e sentieri, lo spurgo dei fossi, il mantenimento di piante, siepi e fiori del cimitero, la manutenzione del "Giardino della Memoria";
 - f) vigila, anche su indicazione e in collaborazione con il responsabile delle manutenzioni alle opere pubbliche, sul corretto comportamento delle imprese che effettuano lavori pubblici e privati;
 - g) scava le fosse per le inumazioni, riceve i cadaveri alla porta del cimitero e li trasporta ai luogo di seppellimento, li cala nelle fosse o li depone nelle celle murali provvedendo al riempimento delle fosse e al sigillamento dei loculi; installa le targhe della memoria, coordina l'esecuzione della dispersione delle ceneri effettuata nei siti cimiteriali.

Art. 24 Campi, reparti e funzioni dei cimiteri

1. Nel Cimitero Comunale, inteso come in ameno un'Area Cimiteriale, si deve disporre di:
 - a) campo per inumazione destinato ad accogliere per 10 anni le sepolture a terra, nonché i resti mortali risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di cadaveri, decorsi i periodi ordinari o comunque dopo esumazione o estumulazioni;
 - b) campi speciali per l'inumazione dei fanciulli, dei nati morti e dei prodotti abortivi o del concepimento;
 - c) edifici con loculi mortuari e ossari da cedere in concessione temporanea per deporre i cadaveri, i resti mortali o le urne cinerarie di defunti i cui familiari facciano richiesta;
 - d) un ossario comune;
 - e) un cinerario comune;
 - f) un luogo adeguato per il deposito transitorio dei cadaveri in feretro sigillato in caso di temporanea impossibilità alla sepoltura, e per il deposito di urne cinerarie in caso di impossibilità temporanea di consegna o autorizzazione alla dispersione;
 - g) un edificio o parete dove poter apporre "le targhe della memoria" di coloro che hanno scelto la cremazione;
 - h) spazi o edifici adeguati per le cerimonie religiose o civili.
2. Nel Cimitero Comunale possono essere previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, di cui all'art. 26, terreni in concessione ai privati, dove eventualmente autorizzare la costruzione di edifici o cappelle per l'inumazione, la tumulazione e il deposito di urne cinerarie di defunti appartenenti alla famiglia.

3. Almeno un'area cimiteriale comunale dispone di un "Giardino della Memoria" destinato unicamente alla dispersione delle ceneri prodotte dalla cremazione.

Art. 25 - Ammissione nei cimiteri

1. Nelle aree cimiteriali comunali devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, dovunque residenti in vita;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune ma aventi qui la residenza in vita;
 - c) i cadaveri di cittadini iscritti all'AIRE, nonché nelle liste elettorali del comune;
 - d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente;
 - e) i prodotti del concepimento di cui a l'art. 7 del D.P.R. n.285/90;
 - f) persone non domiciliate in vita nel Comune e decedute fuori, ma che al momento del decesso avevano parenti viventi, fino al secondo grado civile in linea retta e in linea collaterale, residenti nel comune.
 - g) i cadaveri di persone delle quali siano sepolti in un'area cimiteriale comunale defunti coniugi o parenti in linea retta o affini di primo grado, nonché defunti che abbiano avuto con le stesse abitualmente convivenza anagrafica;
 - h) i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Il Comune di Vinci non concede prenotazioni per le sepolture in vita; può concederle alla persona che vive sola, non ha parenti in linea retta di primo grado o collaterale di secondo grado residenti e dimostri il proprio cagionevole stato di salute; la decorrenza del contratto inizia in questi casi dalla data della sua stipula e non dalla data di occupazione della sepoltura.

Art. 26 - Piano regolatore cimiteriale

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare un piano regolatore cimiteriale, che recepisca le necessità del servizio nell'arco temporale di almeno 10, 15 e 20 anni, periodicamente aggiornabile.
2. Il piano di cui al primo comma e' sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel piano regolatore cimiteriale sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali;
 - d) cellette ossario;
 - e) nicchie cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune;
 - h) eventuali campi, loculi o cellette ossario riservati gratuitamente a persone illustri o benemerite per la comunità che abbiano risieduto od operato per il Comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del

rito. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture a sistema di tumulazione, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi.

7. Di norma ogni 10 anni il Consiglio comunale é tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
8. Sino alla predisposizione del Piano regolatore cimiteriale il Consiglio comunale decide con specifici atti le diverse destinazioni degli spazi all'interno dei cimiteri nell'ambito delle direttive fissate nel presente regolamento.

TITOLO IV

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 27 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono effettuate negli spazi a terra previsti, previo pagamento della relativa tariffa; durano 10 anni dal giorno del seppellimento.
2. I campi destinati all'inumazione, la loro collocazione, il loro uso, la realizzazione e le caratteristiche delle fosse nelle quali collocare i feretri adatti all'inumazione, vengono realizzati con la scrupolosa osservanza delle norme del capo XIV del DPR 285/1990.
3. Ogni fossa nelle aree comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, con una targhetta di materiale inalterabile recante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.
4. In sostituzione del cippo, a richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba e/o di una lapide non più alta di Mt. 1,00; è consentita la formazione di un piccolo recinto intorno alla tomba, di misure non superiori a Mt. 2,00 x 0,80, che non dovrà appoggiare su fondazione di alcun tipo; all'interno del recinto non possono essere piantati alberi; sulla tomba deve essere collocata una epigrafe recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; è consentita anche l'apposizione di altro testo epigrafico con dimensioni contenute, approvato dal responsabile del servizio.
5. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo e le dimensioni tali da stare all'interno del cippo dell'epigrafe; è consentito altresì il collocamento di piantine e di fiori avendo però cura che non superino le altezze stabilite per la lapide e che non invadano le tombe e i passaggi attigui.
6. L'installazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro del manufatto fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
7. In caso di incuria o abbandono da parte dei soggetti tenuti alla manutenzione o in caso si verificano danni (avvallamenti, rotture ecc.), il responsabile del servizio, previa diffida ai componenti della famiglia del defunto da farsi anche per pubbliche affissioni, provvede al ripristino della situazione di decoro e/o alla rimozione delle strutture con addebito delle spese agli interessati.
8. I parenti del defunto dovranno mantenere in modo decoroso il perimetro soprastante la tomba, provvedendo al taglio dell'erba. In caso di inottemperanza provvederà il personale del Comune, addebitandone il costo agli interessati.
9. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti o arredi che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o siano divenuti indecorosi.
10. I familiari del defunto sono tenuti ad un pagamento unico del servizio secondo le tariffe approvate dalla Giunta, che comprende le spese per il seppellimento, per la eventuale collocazione del copritomba, della lapide e dell'epigrafe se il servizio è richiesto a personale del cimitero, nonché il rimborso delle spese per lo smaltimento dei rifiuti al termine del periodo ordinario di inumazione.

Art. 28 - Tumulazione

1. Sono a sistema di tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali e urne cinerarie in opere murarie (loculi e ossari) - costruite dal Comune o dai privati su aree in concessione all'interno dei cimiteri, aventi le caratteristiche di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.
2. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento le nuove sepolture a sistema di tumulazione dovranno avere dimensioni adeguate alla collocazione del feretro.
3. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al successivo Titolo VI del presente Regolamento. Pertanto, chiunque intenda ottenere la concessione di loculi e ossari, per la sepoltura di salme o resti mortali, deve farne richiesta all'Amministrazione comunale, e versare alla Tesoreria Comunale il prezzo stabilito con deliberazione della Giunta Municipale.

4. E' ammessa l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali e di urne cinerarie all'interno dei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali o ceneri a salme di congiunti ivi tumulate, nella misura di una cassetta con resti mortali o di due urne cinerarie oltre al cadavere già tumulato; a condizione che ciò risulti fisicamente possibile nelle dimensioni esistenti del loculo e previo il pagamento della relativa tariffa.
5. All'interno di un ossario, oltre ai resti mortali del primo cadavere, è ammessa l'introduzione di una urna cineraria, oppure l'ossario può contenere in tutto due urne cinerarie, sempre alle condizioni che le dimensioni esistenti lo permettano.
6. I marmi apposti alla parete di chiusura delle sepolture sono già forniti dal Comune.
7. Sulla lastra devono essere indicati il nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto; può essere apposta una fotografia di dimensioni proporzionate
8. Tutte le operazioni relative alla tumulazione sono comprese nel prezzo di vendita del loculo o dell'ossario.

Art. 29 - Procedure precedenti le esumazioni ed estumulazioni

1. Alla scadenza della sepoltura o comunque prima di procedere alle esumazioni ed estumulazioni, il responsabile del servizio contatta in tutte le forme ritenute opportune le famiglie interessate. Ove non sia possibile rintracciare i familiari del defunto, si procederà comunque alle operazioni di esumazione ed estumulazione, nel rispetto del capo XVII del DRP285/1990.
2. Per i resti esumati o estumulati i cui familiari non sono stati rintracciati, il responsabile del servizio in base alle condizioni e disponibilità, può disporre di lasciare le cassette sigillate con i resti in un apposito edificio del cimitero, per il tempo di un anno, prima di deporle nell'ossario comune.
3. Il responsabile del servizio provvederà alla stesura di elenchi, distinti per area cimiteriale, in cui verranno indicati i defunti per i quali è possibile procedere all'esumazione ed all'estumulazione ordinaria.
4. L'ordinanza con cui si procede alle operazioni, indicante la data di inizio, l'indicazione dell'area interessata, e i contatti utili per avere maggiori informazioni dovrà essere resa pubblica anche attraverso affissione nel cimitero.
5. E' compito del Responsabile del Servizio Cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgeranno nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Art. 30 - Esumazioni

1. Nel cimitero comunale il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni come fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile.
3. L'incaricato dal Responsabile del Servizio sovrintende alle operazioni di esumazione, le registra e stabilisce altresì se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione, su parere del Coordinatore Sanitario, in conformità a quanto stabilito dall'art. 86 D.P.R. n. 285/1990.
4. Le ossa vengono recuperate e trasferite nell'ossario comune, almeno che non sia fatta richiesta di concessione di un loculo ossario privato o di cremazione che dovrà essere autorizzata ai sensi del presente regolamento.
5. Si ha esumazione straordinaria quando avviene prima del compimento del prescritto decennio di rotazione a richiesta dell'Autorità Giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione, o ancora per causa di forza maggiore su decisione del Sindaco.
6. Le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria possono essere eseguite in qualunque mese dell'anno e i cadaveri o resti devono essere trasportati in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario del 'ASL o di un suo delegato.
7. Le altre esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è consentita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Coordinatore Sanitario dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.
8. I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire alla stessa. Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.

Art. 31 - Estumulazioni

1. Nel cimitero comunale di Vinci la concessione dei loculi per la tumulazione ha durata di anni 30. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite dopo detta scadenza.
2. Le estumulazioni sono straordinarie se eseguite prima della scadenza della concessione:
 - a) a richiesta dei familiari interessati per il trasporto in altra sede o inumazione o cremazione, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli da 86 a 89 del D.P.R. n. 285/1990;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - c) quando, nel rispetto degli articoli 88-92 del D.P.R.285/1990, l'amministrazione comunale deve tornare in possesso di aree o manufatti concessi in uso, per ampliamento o modificazione topografica del cimitero, ristrutturazione o consolidamento degli edifici, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
3. I resti mortali possono essere destinati a ossari o ad altre tumulazioni, o a cremazione previa richiesta dai familiari degli interessati; in mancanza di tali richieste i resti mortali sono collocati in ossario comune.
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, salvo richiesta di nuova tumulazione, o di cremazione da autorizzarsi ai sensi dell'art.10 del presente regolamento, lo stesso deve essere inumato dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura per consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Il periodo di inumazione, in caso di salme estumulate dopo almeno venti anni, è stabilito in cinque anni o due qualora si ricorra a sostanze biodegradanti.
5. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano trascorsi almeno 3 anni dalla precedente.
6. Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di novembre a quello di febbraio.
7. Per le estumulazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
8. Le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario o di un suo delegato.
9. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'estumulazione straordinaria è consentita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Coordinatore Sanitario dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.
10. Per le estumulazioni vale quanto riportato al punto 8 del precedente articolo.

TITOLO V

CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 32 - Cremazione e crematorio

1. Il presente titolo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri da essa derivanti nell'ambito delle norme di cui alla Legge n. 130/2001 e alla Legge Regione Toscana n. 29/2004 e successive modificazioni e dei principi di rispetto e dignità di ogni persona, salvaguardia della libertà di scelta, delle convinzioni religiose e culturali, del diritto ad una corretta e adeguata informazione di ciascun individuo.
2. La cremazione può essere eseguita solo nei forni crematori in regola con le disposizioni di cui agli articoli da 78 a 81 del DPR 285/90 e - nel territorio regionale toscano - con l'art.6 della L.R. 29/2004, autorizzati secondo legge.
3. L'ufficiale dello stato civile del comune di Vinci autorizza la cremazione come previsto nel seguente articolo, individuando nell'atto stesso il crematorio in base alle indicazioni del defunto o dei familiari e verificandone l'autorizzazione nel rispetto agli articoli da 78 a 81 del DPR 285/90 e - nel territorio regionale toscano - con l'art.6 della L.R. 29/2004.

Art. 33 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione è autorizzata dall'ufficiale di stato civile, in attuazione del DPR 285/1990 così come modificato dalla Legge 130/2001, che accerta la volontà di essere cremato da parte del defunto secondo una delle seguenti modalità, da esaminare nell'ordine:

- a) prende atto della disposizione testamentaria, effettuata per atto pubblico, notarile o olografo; tale disposizione è annullata in caso di dichiarazione contraria autografa del defunto, sottoscritta in data successiva al testamento;
 - b) in mancanza del punto a), prende atto dell'iscrizione del defunto ad una associazione che abbia tra i propri fini sociali la cremazione dei propri associati, attraverso certificazione del rappresentante legale della stessa; l'efficacia di tale testimonianza è allo stesso modo annullata da dichiarazione contraria autografa del defunto sottoscritta in data successiva alla data di iscrizione;
 - c) in mancanza dei punti precedenti, accoglie la dichiarazione resa di fronte a lui, o a lui comunicata dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza del defunto, da parte del coniuge, o, in difetto, del parente più prossimo ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del Codice civile; in caso di concorso di più parenti dello stesso grado vale la volontà della maggioranza assoluta di questi; in caso di assenza o irreperibilità di un parente definito come sopra e mantenendosi tale situazione per un periodo superiore ad un anno dalla data di morte, viene accolta l'eventuale istanza di persona che era convivente ove si dichiarasse la volontà di cremazione del defunto: in questo caso il dichiarante si assume le spese per il disseppellimento. Per i minori e le persone interdette la volontà è dichiarata dai legali rappresentanti.
2. La cremazione non può essere autorizzata se la richiesta non è corredata da certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta, il nulla osta dell'Autorità giudiziaria che sostituisce il certificato di necropsia, deve contenere la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Art. 34 - Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti, rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo la scadenza della concessione, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune; la cremazione di tali resti è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile a richiesta degli interessati, come previsto dalla legge; non è necessario il nulla osta dell'autorità giudiziaria comprovante l'esclusione della morte a causa di reato.
2. Per autorizzare la cremazione dei resti mortali rinvenuti e identificati o derivanti da esumazioni o estumulazioni precedenti rispettivamente il periodo di 10 anni o la scadenza della concessione, comunque resisi necessarie, l'ufficiale di stato civile accerta la volontà del defunto con le stesse modalità previste per la cremazione di cadavere.
3. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
4. La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari. Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

Art. 35 - Trattamento delle ceneri o polveri derivanti dalla cremazione

1. Le ceneri o polveri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere trattate in uno dei modi elencati dal presente articolo, in base alla volontà del defunto; il tipo di trattamento, il luogo e l'eventuale trasporto vengono autorizzati dall'ufficiale di stato civile del Comune di Vinci, contestualmente alla autorizzazione alla cremazione, in base alle disposizioni degli articoli seguenti del presente titolo V.
2. Le ceneri e le polveri devono essere raccolte in una urna cineraria realizzata in materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo, riportante all'esterno il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto. L'urna può essere:
 - a. tumulata;
 - b. inumata; in questo caso l'urna deve essere realizzata con materiali biodegradabili;
 - c. consegnata ad un soggetto affidatario per la conservazione o per la dispersione.
3. Le ceneri possono altresì essere disperse nel cinerario comune o in altri luoghi individuati ai sensi del successivo art. 38, purché il defunto abbia espresso volontà in tal senso nelle forme di legge.
4. Nei casi in cui il soggetto affidatario o altri familiari in sua vece non accettino l'incarico di conservare le ceneri, o sorgano problemi di impossibilità dell'immediata autorizzazione alla dispersione o indisponibilità del luogo per questa prescelto, le ceneri o le polveri derivanti dalla cremazione, raccolte nell'urna come sopra descritta, vengono temporaneamente depositate nell'area cimiteriale.

Art. 36 - Tumulazione dell'urna cineraria

1. La tumulazione dell'urna cineraria nei cimiteri comunali deve essere effettuata:

- in un ossario che, se le misure lo permettono, può contenere altre urne, oppure la scatola per conservare i resti ossei di un altro defunto;
 - in un loculo contenente un feretro, se le misure lo permettono.
2. Il tempo di tumulazione è lo stesso previsto per la tumulazione di feretri. Nel caso di loculi o di ossari già occupati da feretri o da altre urne occorre il nulla - osta della persona titolare della concessione; il tempo di tumulazione decorre comunque dalla prima concessione.
 3. Sul tumulo deve essere posta una lastra con l'indicazione di nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto; può essere apposta una fotografia di dimensioni proporzionate.

Art. 37 - Conservazione dell'urna cineraria presso il cimitero

1. Su richiesta dell'affidatario o dei familiari, l'urna cineraria può essere deposta per la conservazione negli edifici appositamente realizzati ai sensi dell'art. 80 del DPR 285/1990. La durata di tale deposito è di dieci anni, rinnovabili di altri dieci. Al termine di questo periodo, in mancanza di diverse disposizioni dei richiedenti, le ceneri vengono deposte nel cinerario comune.

Art. 38 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, in attuazione delle normativa della Legge 130/2001 e della Legge Regionale della Toscana n. 29/2004, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune, ove presente, come previsto dall'art. 80, comma 6, del D.P.R. n.285/1990;
 - b) nel "Giardino della Memoria" area a ciò destinata all'interno di almeno un'area cimiteriale comunale individuata con apposito atto dell'Amministrazione comunale;
 - c) fuori dai siti cimiteriali, nel territorio del Comune di Vinci, la dispersione delle ceneri residue della cremazione non è consentita in alcuna area pubblica o ad uso pubblico, escluso il fiume Arno nei tratti liberi da manufatti che saranno individuati con atto della Giunta Comunale entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
 - d) in spazi ed aree private in luogo aperto, distante almeno 200 metri da edifici e con il consenso del proprietario; in ogni caso tale possibilità non può dar luogo ad attività con fini di lucro. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal Codice della strada;
 - e) fuori dal territorio comunale nei luoghi previsti dai regolamenti comunali, ai sensi delle legge regionali competenti e della normativa nazionale;
 - f) fuori dal territorio nazionale secondo gli usi e le norme locali.

Art. 39 - Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Soggetto affidatario dell'urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto con disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, iscrizione certificata dal rappresentante legale.
2. In mancanza di dette indicazioni del defunto, l'affidatario deve essere scelto da chi può manifestarne la volontà, individuato con la stessa modalità prevista per l'autorizzazione alla cremazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c).
3. Il soggetto affidatario sottoscrive un documento di richiesta di affidamento nel quale dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento deve essere conservato dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso e dal responsabile del cimitero o del crematorio indicato o dall'affidatario stesso in caso di dispersione fuori da cimiteri; insieme alla autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile costituisce altresì documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
4. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.
5. L'ufficiale di stato civile del comune di decesso contestualmente per quanto possibile all'autorizzazione alla cremazione, autorizza pertanto, l'eventuale affidatario, il trasporto e la destinazione finale.
6. Nei dieci anni successivi alla morte, tutti i cambiamenti del sito di collocazione dell'urna cineraria conservata a cura dell'affidatario, rispetto a quanto autorizzato, qualunque sia la loro causa, possono essere effettuati solo dopo una semplice comunicazione dell'affidatario stesso al Comune di decesso; nello stesso periodo l'eventuale nuovo affidatario, subentrato a qualunque titolo, deve comunicare il subingresso entro 60 giorni.
7. Nel caso in cui la destinazione finale fosse la dispersione delle ceneri in un territorio al di fuori del comune di Vinci, l'ufficiale di stato civile si informa preventivamente e si conforma alle regole previste dall'autorità del luogo di destinazione, soprattutto in relazione al sito richiesto; se dette regole non prevedessero tale sito, oppure

prevedessero di autorizzare a propria volta la dispersione o comunque non fossero chiare o conosciute, l'ufficiale di stato civile di Vinci non indica il sito, ma solo l'affidatario, il Comune di destinazione e la disperdibilità delle ceneri.

8. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della Legge n. 130/2001 (coniuge o altro familiare avente diritto o esecutore testamentario o legale rappresentante dell'associazione per la cremazione dei cadaveri cui il defunto era iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune). La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso.
9. E' prevista la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
10. Il soggetto che ha eseguito la dispersione deve consegnare entro 10 gg l'urna ai servizi cimiteriali.

Art. 40 - Senso comunitario della morte

1. Avuto riguardo agli usi e alle tradizioni culturali italiane, ove il "senso comunitario della morte" riveste da sempre notevole importanza, nei cimiteri sono istituiti spazi adeguati per ospitare "le targhe della memoria" dei defunti che sono stati cremati e le cui ceneri sono state disperse o consegnate ai familiari.
2. La concessione dello spazio per appendere le targhe ha una durata di 10 anni, rinnovabili per altri 10; la concessione può essere onerosa, con tariffe decise dalla Giunta Comunale.
3. Le targhe, una per ogni defunto, devono essere di dimensioni centimetri 15 x 20, orizzontali, realizzate in ottone; devono riportare il nome e il cognome del defunto, la data di nascita e quella di morte.
4. La realizzazione di tali targhe è a carico dei familiari.
5. Il responsabile del cimitero tiene aggiornato il registro di cui all'art.5 primo comma del presente regolamento, ove vengono indicate le generalità delle persone i cui cadaveri vengono cremati, il luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione.

Art. 41 - Informazione ai cittadini

1. Il Comune favorisce e promuove l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione e conservazione delle stesse per il motivo che, nel massimo rispetto di ogni decisione individuale, è considerato il valore del rispetto ambientale.

TITOLO VI

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 42 - Tipologia di sepolture, loro concessioni ai privati e durata.

1. Le sepolture avvengono in aree cimiteriali appositamente destinate dal piano regolatore, adottato ai sensi del precedente art. 26, secondo le seguenti tipologie:
 - a) terreni suddivisi in fosse per le inumazioni della durata di anni 10;
 - b) aree cimiteriali per concessioni a privati della durata di 99 anni ai sensi dell'art. 953 CC, rinnovabili con ulteriore accordo, collocate secondo la previsione del piano regolatore specifico, al fine della inumazione, tumulazione e del deposito di urne cineraria di defunti di una stessa famiglia, anche con l'autorizzazione per la costruzione di idonei edifici;
 - c) edifici pubblici ove sono costruiti da parte del Comune loculi e ossari singoli destinati alla tumulazione, già in uso o previsti dal piano; le concessioni di ogni loculo o ossario hanno una durata di 30 anni. Ogni loculo ossario potrà contenere, oltre alla cassetta con le ossa del defunto, l'urna cineraria di un familiare oppure due urne cinerarie. La durata della concessione decorre dalla data della prima concessione.
2. Nel caso in cui, la concessione cimiteriale sia stata rilasciata anteriormente all'entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria previgente (DPR 803/75), che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e che non sia possibile – anche per problemi economici - provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare la concessione cimiteriale anche perpetua. Resta salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, della legge n. 241/90, come integrato dall'art. 5 della L.15/05 in merito all'avvio di procedimento.

3. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Responsabile del Servizio, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, un loculo ossario nell'Area cimiteriale da loro prescelta, sostenendone anche le spese derivate dai lavori di estumulazione e riposizionamento dei resti.
4. La concessione rientrerà quindi a pieno titolo nella disponibilità del Comune per essere nuovamente utilizzata secondo le procedure ordinarie per le tumulazioni con concessione a tempo determinato nei limiti massimi previsti dal presente regolamento. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 90 giorni. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
5. Ogni concessione di aree o manufatti deve risultare da apposito atto, da stipularsi a cura dell'Amministrazione ed a spese del concessionario, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:
 1. la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 2. la durata e la decorrenza della concessione come stabilito al punto precedente;
 3. la persona concessionaria;
 4. il defunto che vi è accolto, o l'urna cineraria ovvero i criteri per la precisa individuazione dei defunti e delle urne nei casi di sepolture plurime per le quali si individuano gli aventi diritto oltre al concessionario;
 5. gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
6. Il rilascio della concessione in uso è subordinato al pagamento di una tariffa, stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 43 - Modalità di concessione di loculi e ossari

1. La concessione di loculi, ossari e depositi di conservazione di urne cinerarie, è regolata da schema di contratto-tipo approvato dal Responsabile del Servizio Affari Generali sulla base delle disposizioni previste dal presente regolamento e viene stipulata in seguito all'assegnazione del manufatto da parte del responsabile del servizio.
2. La concessione può essere effettuata solo in presenza del defunto in previsione della tumulazione o della cremazione.
3. La concessione in uso non può essere trasferita a terzi, ma torna in disponibilità al comune in caso di decadenza o revoca dovuta anche a trasferimento anticipato del defunto o dei resti.

Art. 44 - Diritto d'uso dei terreni

1. Il diritto d'uso dei terreni per le sepolture private di cui al punto b) del comma 1 del precedente art. 42 è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia ovvero, per quelle concesse ad enti, associazioni, e simili, alle persone individuate nel relativo ordinamento, purché residenti nel Comune di Vinci, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/90, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dai parenti ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado, comprendendo anche il coniuge del cognato.
3. In base alla volontà del concessionario, che decide sulla priorità, può essere altresì consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi del concessionario, nonché di salme di persone che abbiano acquisto particolari benemeranze nei confronti dello stesso.
4. Il concessionario, che ha la piena titolarità del diritto d'uso, dispone autonomamente dei loculi nell'ambito delle persone aventi i requisiti indicati ai precedenti comma 1 e 2. Pertanto per procedere alla sepoltura occorre il nulla-osta di volta in volta del titolare della concessione rilasciato con dichiarazione nella forma dell'istanza da presentare all'Ufficio Comunale competente che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà l'autorizzazione.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile né comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 45 - Diritto d'uso delle sepolture

1. La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:
 - a) nei sepolcri gentilizi e/o familiari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10.02.1976, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario.
 - b) nei sepolcri ereditari, ovvero nelle sepolture concesse dopo il 10.02.1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art.74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.

Art. 46 - Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del servizio cimiteriale entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma, o ossario o cinerario, si trasmettono mortis causa per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario che al momento del subentro devono darne notizia al responsabile dei servizi cimiteriali con le modalità di cui al comma 1.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 45 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 47 - Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Responsabile del Servizio, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla originaria sepoltura alla nuova.
3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 90 giorni. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 48 - Decadenza

1. La decadenza della concessione anche di natura perpetua viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti

- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte o per irreperibilità degli obbligati, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura
 - f) per inosservanza alle disposizioni impartite con il presente Regolamento o con altre vigenti disposizioni relativamente alla costruzione delle sepolture.
2. La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 90 giorni consecutivi. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Servizio cimiteriale. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

TITOLO VII

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 49 - Gestione del Servizio

1. Il servizio di illuminazione votiva è gestito dal Comune in regime di privativa. L'Amministrazione Comunale provvede al servizio illuminazione votiva nei cimiteri comunali direttamente in economia o mediante concessione a terzi.
2. Il gestore del servizio provvede alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, nonché alla gestione e all'esercizio degli impianti.

Art. 50 - Domanda di abbonamento – Durata - Scadenza – Tariffa

1. Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva deve effettuare richiesta al gestore del servizio.
2. Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.
3. Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera raccomandata A.R., la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.
4. In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.
5. La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento dell'Amministrazione comunale.
6. Il pagamento della tariffa di cui al sesto comma dovrà essere effettuato dall'utente in forma anticipata ed in un'unica rata con versamento da eseguirsi, secondo le modalità previamente comunicate dal comune o dal gestore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
7. Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni, il Comune può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo.
8. Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:
 - a) l'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da portalamпада, lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese di 1° impianto fissate secondo la tipologia della sepoltura;
 - b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

Art. 51- Interruzioni o Sospensioni del Servizio

1. Il Comune e, per esso, l'eventuale gestore esterno non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni temporanee del servizio per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc... Per tali interruzioni o sospensioni l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

Art. 52 - Divieti

1. E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. In nessun caso l'utente è autorizzato a posizionare direttamente, anche temporaneamente, qualsiasi tipo di impianto o allestimento destinato all'illuminazione votiva. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune o del gestore, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto entro 15 gg. dalla data di ricezione riscontrata.

Art. 53 - Decesso del Titolare del contratto: Variazione dell'intestazione

1. In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione direttamente al gestore ai fini della variazione dell'intestazione, e comunque a provvedere al pagamento del canone.

TITOLO VIII

SANZIONI - DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE.

Art.54 - Tariffe e sanzioni amministrative

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e diversa disposizione di legge, la violazione ai disposti contenuti nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00 (€ 200,00 entro 60 giorni), secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/1981.
2. Tutte le tariffe previste dal presente regolamento sono determinate con atto della Giunta Comunale.

Art. 55 - Rifiuti Cimiteriali

1. Tutti i rifiuti cimiteriali, salvo i rifiuti assimilabili agli urbani, sono soggetti allo smaltimento ai sensi del D.Lgs. N.152/206 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 56 - Schedario dei defunti, scadenario delle concessioni e mappe delle aree cimiteriali

1. Sono istituiti i seguenti nuovi registri, tenuti insieme a quello giornaliero delle operazioni cimiteriali di cui all'art. 52 DPR 285/1990, da utilizzare come indicato al precedente art. 5:
 - a) lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale, nel quale per ogni defunto, in ordine alfabetico, sono riportati nome e cognome, data di nascita e di morte, collocazione nel cimitero del cadavere, dei resti o delle ceneri, interventi o traslazioni effettuate, destinazione finale;
 - b) la mappa dei cimiteri aggiornata, che rappresenta il disegno anche in schema, delle aree cimiteriali; se utilizzate a qualunque titolo (sepolcreti, aree concesse, inumazioni, loculi, ossari e urna cinerarie) con indicazione del nome dei defunti, se disponibili con i numeri per poter effettuare prenotazioni o altre valutazioni.

Art. 57 - Cautele

1. Chi domanda un servizio cimiteriale qualsiasi od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, altri ornamenti funebri, si intende che agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 58 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'albo comunale; esclusivamente per le seguenti parti il regolamento entra in vigore un anno dopo la pubblicazione nell'albo comunale:
- articolo 4.3

- articolo 5;
 - articolo 19;
 - articolo 24;
 - articolo 26
 - articolo 35;
 - articolo 37
 - articolo 38;
 - articolo 40;
 - articolo 47.
2. Il regolamento di polizia mortuaria approvato con Delibera Consiglio Comunale n.194 del 12 luglio 1985 e succ. integrazioni e modifiche cessa di aver vigore il giorno stesso dell'entrata in vigore del presente regolamento.
 3. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al D.P.R. 285/1990 e successive modificazioni e ogni altra normativa vigente in materia, salvo i casi di ordine pubblico, emergenza sanitaria ed igiene pubblica per i quali il Sindaco è competente all'adozione dei provvedimenti ivi indicati.
 4. Il presente regolamento si applica alle concessioni la cui richiesta sia stata presentata e protocollata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Le concessioni in essere non perfezionate con la stipula del relativo atto potranno essere regolarizzate entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,

Art. 59 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 60 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento sono dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.
3. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune di Vinci

Art. 61 - Sepolture private a tumulazione pregresse

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Comune può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo all'atto di riconoscimento.
3. Potrà inoltre avvenire il riconoscimento in via amministrativa del diritto d'uso di quelle sepolture, successive alla data di cui al comma 1, per le quali non risulta essere stipulato il relativo atto di concessione. Tale riconoscimento avverrà mediante stipula di concessione contenente gli elementi essenziali di cui all'art. 42 comma 5 ed avente durata pari ad anni 30, previa determinazione, con specifico e puntuale atto dell'Amministrazione, delle procedure, documentazione ed altri eventuali elementi necessari allo scopo.

INDICE

TITOLO I.....	2
NORME GENERALI - DEFINIZIONI – SERVIZI	2
<i>Art. 1 - Oggetto, definizioni, normativa, principi generali.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 - Competenze</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Responsabilità.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Servizi gratuiti e standard a prezzi stabiliti</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico.....</i>	<i>3</i>
TITOLO II.....	4
DISPOSIZIONI RELATIVE A SALME E CADAVERI DALLA MORTE ALLA SEPOLTURA	4
<i>Art. 6 - Dichiarazione di morte, denuncia di morte, atto di morte</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 - Depositi di osservazione e obitori</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 - Trasporto delle salme</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Accertamento della morte</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 - Autorizzazione sepoltura e cremazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 - Disposizione sulla scelta del tipo di sepoltura o di rito funebre</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 - Deposizione dei cadaveri nei feretri. Verifica e chiusura dei feretri.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 13 - Caratteristiche dei feretri e dei contenitori dei resti mortali</i>	<i>5</i>
<i>Art. 14 - Piastrina di riconoscimento</i>	<i>6</i>
<i>Art. 15 - Disciplina del trasporto dei cadaveri</i>	<i>6</i>
<i>Art. 16 - Trasporto di ossa umane, resti mortali e prodotti abortivi</i>	<i>6</i>
<i>Art. 17 - Caratteristiche dei carri funebri</i>	<i>6</i>
<i>Art. 18 - Attività e impresa funebre.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 19 - Servizio standard a prezzo stabilito. Esposizione dei prezzi</i>	<i>7</i>
TITOLO III.....	7
CIMITERI.....	7
<i>Art. 20 - Cimiteri nel Comune.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 21 - Disposizioni generali di Vigilanza.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 22 - Orario di apertura e ingresso del pubblico nelle aree cimiteriali.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 23 - Servizio cimiteriale.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 24 Campi, reparti e funzioni dei cimiteri.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 25 - Ammissione nei cimiteri.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 26 - Piano regolatore cimiteriale.....</i>	<i>9</i>
TITOLO IV.....	10
INUMAZIONE E TUMULAZIONE	10
<i>Art. 27 - Inumazione.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 28 - Tumulazione</i>	<i>10</i>
<i>Art. 29 - Procedure precedenti le esumazioni ed estumulazioni.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 30 - Esumazioni</i>	<i>11</i>
<i>Art. 31 - Estumulazioni.....</i>	<i>12</i>
TITOLO V.....	12
CREMAZIONE,CONSERVAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO DELLE CENERI	12
<i>Art. 32 - Cremazione e crematorio.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 33 - Autorizzazione alla cremazione</i>	<i>12</i>

<i>Art. 34 - Creazione di resti mortali e di ossa</i>	<i>13</i>
<i>Art. 35 - Trattamento delle ceneri o polveri derivanti dalla cremazione</i>	<i>13</i>
<i>Art. 36 - Tumulazione dell'urna cineraria</i>	<i>13</i>
<i>Art. 37 - Conservazione dell'urna cineraria presso il cimitero</i>	<i>14</i>
<i>Art. 38 - Luoghi di dispersione delle ceneri</i>	<i>14</i>
<i>Art. 39 - Affidamento e dispersione delle ceneri.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 40 - Senso comunitario della morte</i>	<i>15</i>
<i>Art. 41 - Informazione ai cittadini.....</i>	<i>15</i>
TITOLO VI.....	15
CONCESSIONI CIMITERIALI.....	15
<i>Art. 42 - Tipologia di sepolture, loro concessioni ai privati e durata.</i>	<i>15</i>
<i>Art. 43 - Modalità di concessione di loculi e ossari</i>	<i>16</i>
<i>Art. 44 - Diritto d'uso dei terreni.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 45 - Diritto d'uso delle sepolture</i>	<i>17</i>
<i>Art. 46 - Subentri.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 47 - Revoca</i>	<i>17</i>
<i>Art. 48 - Decadenza</i>	<i>17</i>
TITOLO VII.....	18
ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	18
<i>Art. 49 - Gestione del Servizio</i>	<i>18</i>
<i>Art. 50 - Domanda di abbonamento – Durata - Scadenza – Tariffa</i>	<i>18</i>
<i>Art. 51- Interruzioni o Sospensioni del Servizio</i>	<i>18</i>
<i>Art. 52 - Divieti</i>	<i>19</i>
<i>Art. 53 - Decesso del Titolare del contratto: Variazione dell'intestazione</i>	<i>19</i>
TITOLO VIII	19
SANZIONI - DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE.	19
<i>Art.54 - Tariffe e sanzioni amministrative.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 55 - Rifiuti Cimiteriali.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 56 - Schedario dei defunti, scendario delle concessioni e mappe delle aree cimiteriali</i>	<i>19</i>
<i>Art. 57 - Cautele</i>	<i>19</i>
<i>Art. 58 - Efficacia delle disposizioni del regolamento</i>	<i>19</i>
<i>Art. 59 - Rinvio dinamico</i>	<i>20</i>
<i>Art. 60 - Pubblicità del Regolamento</i>	<i>20</i>
<i>Art. 61 - Sepolture private a tumulazione pregresse</i>	<i>20</i>